



Coordinamento Nazionale Gruppo Cassa Centrale Banca

<https://www.fabibcc.it/ccb>

coord.gruppoccb@fabi.it

VALORE DI PRODUTTIVITÀ AZIENDALE 2024 (EX PDR) EROGAZIONE IN BUSTA PAGA O CONVERSIONE IN WELFARE?

Come previsto dal Contratto Integrativo, ogni lavoratore del Gruppo è chiamato a scegliere la destinazione del Valore di Produttività Aziendale (ex PDR).

A breve, l'azienda comunicherà a tutti gli aventi diritto l'importo esatto del premio e, entrando nella piattaforma aziendale di welfare (Edenred o altra piattaforma presente in azienda), sarà possibile scegliere tra queste diverse opzioni:

- Erogazione di tutto o parte del premio nella **busta paga del mese di settembre 2024**,
- Utilizzo in tutto o in parte del premio in **servizi di welfare**,
- Versamento dell'intero premio nella **previdenza complementare**.

La scelta, **irrevocabile**, dovrà essere effettuata nel periodo dal 11 al 22 settembre. Qualora non venisse effettuata nessuna scelta l'intero premio andrà di default in busta paga.

Consigliamo di partecipare ai webinar che Edenred o altra piattaforma presente in azienda stanno organizzando per illustrare le potenzialità offerte dal welfare e le modalità di utilizzo della piattaforma. In ogni caso, per permettere a tutti i colleghi di scegliere consapevolmente, vi inviamo le seguenti note.

A. BUSTA PAGA

Al Premio erogato in busta paga, in luogo della tassazione Irpef ordinaria, viene applicata una imposta sostitutiva agevolata del 5% fino al limite di 3.000€ (oltre ai contributi previdenziali del 9,19%). Se il premio supera tale cifra, la parte eccedente viene tassata con l'aliquota IRPEF ordinaria (di norma 35% o 43%). Questa agevolazione fiscale si applica solo ai dipendenti che nel 2023 hanno percepito redditi da lavoro (imponibile fiscale) inferiori ad 80.000€.

B. WELFARE

I dipendenti che nell'anno 2023 hanno percepito redditi da lavoro (imponibile fiscale) inferiori ad 80.000€, possono destinare tutto o parte del premio in welfare, beneficiando di una maggiorazione dello stesso del 15%. Tale scelta può essere effettuata fino all'importo massimo di 3.000€ e la maggiorazione del 15% può arrivare al massimo a 450€ portando il valore di spendibilità a 3.450€.

L'importo così definito potrà essere utilizzato in queste modalità:

- Il rimborso delle spese** sostenute dal 1/1/2023 al 30/11/2024 per rette, tasse, iscrizioni per asili/scuole/università, mense scolastiche, campus estivi/invernali, libri scolastici, assistenza agli anziani (es: badanti), con servizi in convenzionamento per attività ricreative e culturali, spese sanitarie (rientrano in questa tipologia anche i parafarmaci che, come noto, non sono detraibili), ecc.

⚠ ATTENZIONE. Non possono essere rimborsate spese portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.



2. L'acquisto di **voucher per beni o servizi di utilità sociale**, elencati nell'art. 51 del TUIR, che hanno come obiettivo il miglioramento del benessere del lavoratore, sia personale che familiare (ad esempio: servizi di assistenza domiciliare per anziani, corsi di formazione o aggiornamento professionale, servizi per la cura dei bambini come asili nido o babysitter, attività sportive quali palestre, piscine, centri benessere, attività culturali, viaggi e vacanze, corsi di lingue straniere).
3. I **Fringe Benefit**. Sono beni e servizi messi a disposizione dall'azienda e considerati dal fisco come forma di remunerazione non monetaria. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, i buoni acquisto (buoni carburante, buoni spesa, pacco natalizio, ecc.), le auto aziendali in uso al dipendente, le abitazioni in uso al dipendente, i finanziamenti concessi dal datore di lavoro al dipendente, il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, nonché le spese per l'affitto e gli interessi sui prestiti con agevolazione del tasso dipendenti.
In piattaforma possono essere scelti i buoni benzina, i buoni spesa e il rimborso delle utenze domestiche.

⚠ ATTENZIONE Questi beni/servizi sono esenti da tassazione solo se non superano complessivamente 1.000€ per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico e € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Queste soglie non rappresentano una franchigia ma, in caso di superamento, l'intero importo (non solo la parte eccedente) viene tassato con aliquota marginale IRPEF (di norma 35% o 43%). Per questo è importante essere prudenti e verificare, anche chiedendo al proprio datore di lavoro, l'importo già utilizzato fino ad oggi e quello che si prevede di utilizzare da qui a fine anno (ad esempio rate di mutuo a tasso agevolato, polizze assicurative a carico azienda, pacchi natalizi, ecc.)

4. Versamento al **Fondo Pensione**. Le somme non utilizzate nei precedenti punti 1, 2, e 3, entro il 30 novembre 2024 saranno destinate al fondo pensione di riferimento. **Nel caso in cui lo stesso non fosse iscritto al fondo pensione, le somme residue vengono perse.**
Il versamento al Fondo Pensione (anche per le somme non utilizzate di cui al comma precedente) beneficia dell'esenzione fiscale in entrata del Fondo e in uscita al momento delle prestazioni pensionistiche complementari (anticipi, erogazioni pensionistiche, ecc.). L'esenzione spetta fino al limite di 3.000€ e tale somma si aggiunge al plafond di € 5.164,57 previsto per i contributi ordinari versati in busta paga.
Va precisato che l'esenzione spetta solo per il valore del premio e non per il contributo aggiuntivo del 15% che si computa invece nel plafond ordinario di 5.164,57€.
Sotto il profilo previdenziale le somme versate al Fondo Pensione scontano una contribuzione di solidarietà all'INPS del 10% ma la stessa è totalmente a carico del datore di lavoro.

C. VERSAMENTO DELL' INTERO PREMIO AL FONDO PENSIONE

È possibile scegliere di versare tutto il premio al Fondo pensione beneficiando della maggiorazione del 15% fino a massimo 450€.

Sotto il profilo fiscale fino a 3.000€ il dipendente beneficia dell'esenzione fiscale come previsto dal punto 4, mentre la parte eccedente sarà tassata secondo le regole ordinarie (fino al plafond di 5.164€ deducibile e oltre tassato).

L'opzione di versare l'intero premio al Fondo Pensione spetta anche al dipendente che nel 2023 ha percepito un reddito superiore ad euro 80.000. In questo caso però non sarà possibile beneficiare dell'esenzione fiscale fino a 3.000€.



Di seguito vi riportiamo due esempi con importi diversi di premio per comparare le possibili opzioni. Consigliamo, comunque, di valutare la propria situazione.

ESEMPI PRATICI PER COMPARARE LE SCELTE (con redditi inf. 80.000€ annui)

Esempio N. 1 IMPORTO V.P.A. 2.000€	Busta Paga	Welfare	Fondo Pensione
DESTINAZIONE DEL PREMIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
VERSAMENTO AGG. 15%		300,00	300,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORE DEL 9,19%	183,80		
IMPONIBILE FISCALE	1.816,20		
IMPOSTA SOSTITUTIVA 5%	90,81		
NETTO BUSTA PAGA/WELFARE/FNP	1.725,39	2.300,00	2.300,00
Beneficio welfare/FP rispetto alla busta paga		574,61	574,61

Esempio N. 2 IMPORTO V.P.A. 4.500€	Busta Paga	Welfare	Fondo Pensione
DESTINAZIONE PREMIO	4.500,00	3.000,00 welfare 1.500,00 busta paga	4.500,00
VERSAMENTO AGG. 15%		450,00	450,00
IMPORTO A WELFARE/FP		3.450,00	4.950,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORE DEL 9,19%	413,55	137,85	
IMPONIBILE FISCALE	4.086,45		
IMPOSTA SOSTITUTIVA 5%	150,00		
TASSAZIONE 43% SULLA PARTE ECCEDENTE I 3.000€	467,17	585,72	645,00*
TASSAZIONE COMPLESSIVA	617,17		
NETTO BUSTA PAGA/WELFARE/FP	3.469,28	4.226,43	4.305,00
Beneficio welfare/FP rispetto alla busta paga		757,15	835,72

*ipotesi di plafond di 5.164€ già pieno

Come si evince dagli esempi, la scelta del welfare rispetto alla busta paga genera un importante beneficio che, per completezza di informazione, viene in parte ridimensionato perché:

- non è previsto il versamento dei contributi previdenziali ai fini pensionistici pari al 33% della somma convertita in welfare (il 23,89% a carico azienda e il 9,19% a carico lavoratore) comportando una riduzione del montante pensionistico e, quindi, in prospettiva una riduzione dell'importo della pensione.
- il rimborso di spese fiscalmente detraibili non consente di beneficiare delle detrazioni di imposta del 19% da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi. Tali spese sono evidenziate in allegato al presente documento.

Per qualsiasi informazione o chiarimento il coordinamento FABl Cassa Centrale Banca è a disposizione all'indirizzo mail coord.gruppoccb@fabi.it.

Cordiali saluti!

Trento, 30 agosto 2024

Il Coordinamento Nazionale FABl Gruppo CCB



Allegato

SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI DAL REDDITO

Causale di spesa (anno d'imposta 2024)	Vantaggio fiscale	Limite massimo
Asilo nido (pubblici e privati)	detraibile 19%	632
Materna (I° ciclo)	detraibile 19%	800
Scuola primaria o scuola elementare (I° ciclo)	detraibile 19%	800
Scuola secondaria di I° grado o scuola media (I° ciclo)	detraibile 19%	800
Scuola secondaria di II° grado o scuola superiore (II° ciclo)	detraibile 19%	800
Conservatori di musica e Istituti pareggiati	detraibile 19%	800
Università: Area disciplinare Medica - centro Italia	detraibile 19%	2.900
Università: Area disciplinare Sanitaria - centro Italia	detraibile 19%	2.200
Università: Area disciplinare Scientifico/Tecnologica-centro Italia	detraibile 19%	2.400
Università: Area disciplinare Umanistico/Sociale-centro Italia	detraibile 19%	2.300
Dottorato, Specializzazione e Master di I° e II° livello-centro Italia	detraibile 19%	2.900
Attività sportive (per età compresa tra 5 e 18 anni)	detraibile 19%	210
Spese per addetti all'assistenza in caso di non autosufficienza (comprese badanti)	detraibile 19%	2.100
Contributi previdenziali obbligatori per colf/badanti (solo se reddito complessivo non supera i 40.000 euro)	deducibile	1.549,37

